



ISTITUTO PARMA QUALITÀ



ISTITUTO NORD EST QUALITÀ

Servizi unificati di controllo

Dispensa di aggiornamento e di approfondimento

**Requisiti di conformità del tipo genetico
impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP**

San Daniele-Langhirano, 14 settembre 2006

(già in DG-3214)

Introduzione

I disciplinari dei prodotti a denominazione di origine e di taluni salumi ad indicazione geografica protette ⁽¹⁾ prevedono, tra i diversi requisiti da osservare per la conformità delle procedure di allevamento e delle caratteristiche tecnico-qualitative della materia prima certificata, anche importanti prescrizioni che riguardano il tipo genetico degli animali utilizzati.

Nell'affrontare questo aspetto specifico e piuttosto delicato e complesso, il sistema di controllo ha proceduto per gradi, ponendosi nel tempo obiettivi via via più articolati, a cominciare dalla regolarità anagrafica dei verri e della loro circolazione ed utilizzazione, per proseguire con la stabilizzazione di corrette modalità di indicazione della denominazione delle loro razze e dei loro tipi genetici, con l'acquisizione di documenti probatori corrispondenti, fino alla verifica più profonda degli aspetti che qualificano le finalità della loro selezione .

In questa particolare fase dell'attività operativa degli istituti e dei loro servizi unificati, si rende possibile ed opportuno affrontare la questione in modo dettagliato, organico e con finalità di ordine divulgativo/informativo delle quali si è in realtà sentito il bisogno particolarmente negli ultimi tempi, a fronte di serie implicazioni e di rilevanti conseguenze – spesso gravose per il sistema degli allevamenti interessati – originate dal regolare sviluppo dell'attività di controllo.

Questa dispensa è il primo contributo offerto dagli istituti in tal senso; inizialmente destinata ad un processo formativo interno, potrà facilmente trovare anche impieghi esterni presso i soggetti riconosciuti.

(1) trattasi delle DOP Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto di Modena, Prosciutto Veneto-Berico Euganeo, Prosciutto Toscano, Prosciutto di Carpegna, Valle d'Aosta Jambon de Bosses, Valle d'Aosta Lard d'Arnad, Culatello di Zibello, Salame di Varzi, Salame Brianza, Salamini italiani alla cacciatora, Salame Piemonte, Sopressa Vicentina, Gran Suino Padano e delle IGP Salame Cremona e Prosciutto di Sauris

Le prescrizioni generali

In tema di tipo genetico, le linee generali che descrivono i tratti di conformità prescritti dai disciplinari per il tipo genetico sono contenute nel § 8.1 del Manuale N. 1 del sistema di controllo e schema di certificazione (vedi, per tutte, le DOP Prosciutto di Parma e Prosciutto di San Daniele).

In proposito, è prescritto che :

8.1.1	<p>Gli allevamenti che operano nell'ambito delle procedure previste dal disciplinare delle DOP possono utilizzare :</p> <ul style="list-style-type: none">a) suini delle razze tradizionali Large White e Landrace così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano o figli di verri di quelle razzeb) suini figli di verri di razza Duroc, così come migliorata dal Libro Genealogico Italianoc) suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purchè detti verri, siano essi nati in Italia o all'estero, provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante
8.1.2	<p>L'allevamento deve detenere ed esibire, a richiesta degli incaricati del controllo, i documenti previsti dalla legge per i riproduttori maschi di razza pura o ibridi, italiani od esteri. Detti documenti riportano l'indicazione della razza o del Registro (tipo genetico) cui appartengono i verri (così come elencati nel Manuale N. 2 : vedi in seguito)</p>
8.1.3	<p>Per tipo genetico prevalente, a tutti i fini del disciplinare delle DOP, si intende quello riferito alla percentuale di verri dello stesso tipo, tra quelli utilizzati in allevamento, superiore al 50% o, in caso contrario, l'indicazione di quelli comunque utilizzati.</p>
8.1.4	<p>Sono vietate le seguenti produzioni non conformi :</p> <ul style="list-style-type: none">a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS)b) animali che producono cosce non conformi alle prescrizioni dei disciplinaric) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

La documentazione e l'autocertificazione

Appare chiaro che tutti i requisiti essenziali paiono riferiti al verro, sia nei casi di impiego di razze pure sia per i tipi ibridi .

I verri utilizzati nel sistema devono quindi, alternativamente, risultare iscritti :

- a) al Libro Genealogico Italiano per le razze tradizionali
- b) ad un Registro Riproduttori Suini Ibridi aderente all' Albo Nazionale Registri riproduttori suini ibridi, per gli ibridi italiani
- c) ad un Registro Riproduttori Suini Ibridi riconosciuto, per gli ibridi non italiani
- d) ad un Libro Genealogico estero per le razze non italiane

Tale iscrizione deve risultare dai seguenti certificati, dei quali tutti i detentori di verri devono essere alternativamente muniti

- a) certificato genealogico per i suini riproduttori di razza pura italiana, rilasciato dal Libro genealogico della specie suina, tenuto a cura dell' ANAS sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- b) certificato riproduttori ibridi per i suini riproduttori appartenenti ad un determinato Registro italiano, rilasciato dallo stesso sotto il controllo dell' Albo Nazionale dei Registri dei suini riproduttori ibridi
- c) certificato genealogico rilasciato alternativamente da un libro genealogico estero (razze pure non italiane) o da un registro riproduttori suini ibridi riconosciuto (ibridi non italiani).

L'impiego di verri appartenenti a razze pure od a Registri non italiani deve essere sempre subordinato al rilascio, da parte del Mipaaf, del nulla osta all'importazione prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tutti i suindicati documenti devono essere prontamente resi disponibili, a cura dell'allevamento riproduttore che utilizza i verri, sia dietro richiesta del personale incaricato dei controlli in allevamento, sia in esito ad istanza istruttoria dei servizi unificati di controllo di tipo DIVC/TG (ad esempio : DG-907)

L'indisponibilità della documentazione in questione costituisce una non conformità classificata come D003 nell'ambito del vigente sistema di controllo (n. 31 del Manuale N.3), che comporta sia la sospensione degli allevamenti dal sistema di controllo (SSC) che l'esclusione dei suini ai fini delle DOP (EXDOP), nei casi di perdurante mancato adempimento.

Nei casi di verri appartenenti a razze pure od a Registri non italiani, il nulla-osta Mipaaf registra l'identificativo di ogni singolo animale che viene riscontrato e verificato in sede di controllo.

La sussistenza e la conformità dell' identificativo è altresì verificabile mediante accesso al sito dell' ANAS, dove – anche allo scopo di implementare efficacemente l'attività di controllo degli istituti - è prevista una apposita voce “Trova il verro” che consente il libero accesso ad una banca-dati contenente tutti i verri (non solo di origine estera) regolarmente operanti in Italia.

Infatti, il medesimo sito internet ospita, ovviamente, le matricole e la descrizione di tutti i verri iscritti al Libro Genealogico Italiano ed all'Albo dei Registri dei suini riproduttori ibridi operanti in Italia.

*

Ferme le esigenze di disponibilità, regolarità ed esibizione della suindicata documentazione probatoria da acquisire in sede di controllo, l'incombenza routinaria di attestare sistematicamente l'indicazione del tipo genetico cui appartengono i suini variamente immessi nel sistema di controllo delle DOP compete all'allevatore, attraverso la compilazione dei documenti autocertificativi notoriamente costituiti dalle CI (certificazioni intermedie che accompagnano i suini in uscita dall'insediamento di nascita o di magronaggio e che sono comunque destinati ad altro allevamento) e dalle CUC (certificazioni unificate di conformità, che accompagnano i suini adulti destinati al macello).

Tali documenti prefigurano modalità di indicazione del tipo genetico assolutamente coincidenti e costanti, per le quali viene previsto uno schema sintetico così articolato :

casella 1 : “Large White in purezza o figlio di verro LW”

casella 2 : “Landrace in purezza o figlio di verro La”

casella 3 : “figlio meticcio di verro ...” per l'indicazione di una razza diversa da Large White e Landrace)

casella 4 : “figlio di verro ibrido, iscritto al Registro”

Nelle caselle 1, 2 e 3 sono considerati solo ed esclusivamente i tipi iscritti al Libro Genealogico Italiano e, quindi, appartenenti alle razze Large White Italiana (LWI) e Landrace Italiana (LI) ovvero, ad esempio e oggi prevalentemente, Duroc Italiana (nella casella tre)

Eventuali corrispondenti selezioni di razze pure non italiane e, come tali, iscritte al Libro Genealogico di altri paesi, vanno infatti indicate implementando la specifica dell'origine con annotazioni a mano a fianco delle prime tre caselle (esempio : Large White Spagnolo ecc.).

Nella quarta casella va indicata la denominazione del Registro , completata dalla indicazione ufficiale dell'effettivo tipo genetico associato al nome commerciale (sigla identificativa, acronimo dell'ibrido, ecc.) risultante dalla iscrizione nell'Albo italiano ovvero dal certificato rilasciato dal titolare del corrispondente Registro non italiano.

L'eventuale impiego contemporaneo di verri appartenenti a tipi genetici diversi va necessariamente documentato mediante la contestuale implementazione di tutte le corrispondenti caselle di una CI (da riportare conseguentemente sulle CUC che ne derivano).

Tutte queste indicazioni, seppure sintetiche, non devono essere approssimative, incomplete od inesatte e devono sempre essere coerenti con l'intestazione dei certificati e dei nulla-osta. Infatti, laddove emergano indicazioni non univoche o poco chiare si procede senz'altro allo sviluppo dell'intera attività di verifica, mediante l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria.

Le CI e le CUC attualmente in uso saranno in breve modificate in modo da riportare in chiaro le indicazioni specificamente riferite alle caselle 1-3. Per completare l'approfondimento, alleghiamo alla presente dispensa sia la copia dei documenti attualmente in circolazione (comunque destinati ad essere utilizzati fino ad esaurimento), sia la bozza dei documenti in corso di introduzione dopo l'imminente sessione di riautorizzazione ministeriale del sistema e, successivamente, in occasione di ogni rinnovo delle dotazioni, fino a data da destinarsi (vedi allegati sub A).

La conformità del tipo genetico

Mentre appare evidente che non è necessario produrre approfondimenti in ordine ai tipi genetici specificamente vietati, in purezza, dai disciplinari, appare ovviamente più utile dedicare aggiornamenti in ordine alle modalità di verifica della conformità dei tipi genetici teoricamente eligibili rispetto alla declaratoria positiva formalizzata dai disciplinari stessi, in forza alla quale :

- oltre ai tipi genetici costituiti dalle tre razze tradizionali ed ai relativi figli, **risultano utilizzabili i soggetti originati da verri, italiani o meno, provenienti da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.**

L'esperienza sviluppata dall'attività di controllo, fin qui nel secondo semestre del 2005 e nel primo semestre del 2006 (gravata dallo sviluppo delle prime corrispondenti verifiche, di numerosi accertamenti di non conformità e del derivante, legittimo, contenzioso), consente in proposito di fornire, rispetto all'assunto della disciplina generale soprariportata, un dettagliato profilo interpretativo e concretamente applicativo, utile anche come sintetico vademecum sulla materia.

I disciplinari pongono un accento univoco, indiscutibile, derimente ed assolutamente qualificante sulle finalità considerate dagli schemi di selezione o incrocio, notoriamente costituiti dai requisiti e dalle soluzioni che sostanziano gli obiettivi di produzione e le direzioni di miglioramento che qualificano il genotipo, anche mediante la quantificazione dei caratteri oggetto della selezione e la loro ereditabilità; normalmente, uno schema di selezione indica anche il progresso genetico atteso dalla sua applicazione e la correlazione tra i caratteri conseguentemente adottati come criteri di selezione; criteri e correlazioni devono essere ovviamente compatibili con i valori dichiarati per il progresso genetico atteso per i singoli caratteri.

Essi (gli schemi di selezione) devono essere attuati con (attraverso) finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Tale semplice prescrizione - dei disciplinari e, quindi, con efficacia normativa primaria ed effetti non derogabili, se non esclusivamente previa modifica formale del dispositivo registrato ai sensi del Reg. CE 510/2006 (già 2081/92) – rinvia ancora una volta al LGI ed alle sue finalità.

Le linee essenziali che inquadrano il dispositivo attuativo del Libro Genealogico Italiano sono contenute nei seguenti documenti ufficiali :

- a) disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina, così come da ultimo approvati con DM (Mipaaf) n. 21664 dell' 8 agosto 2006.
- b) norme tecniche di selezione della specie suina, da ultimo approvate dal Mipaaf con il medesimo decreto (disciplinare per le prove in stazione)

applicati in base alle delibere adottate dalla Commissione Tecnica Centrale che determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento delle razze suine iscritte al LGI e per il mantenimento di quelle iscritte al registro anagrafico, unitamente alla definizione di quant'altro necessario ai medesimi fini ed alla predisposizione di direttive e norme tecniche per l'esecuzione di prove e valutazioni.

Ai sensi delle leggi 15 gennaio 1991 n. 30 e 3 agosto 1999, n. 280 la gestione del libro genealogico e del registro anagrafico è affidata all' ANAS che, a tal fine, opera secondo quanto previsto dalla norma comunitaria e dalla disciplina nazionale suindicata.

L'attività sviluppata dall' ordinamento definito dalla disciplina in questione consente di inquadrare con sufficiente chiarezza, dopo la sua consultazione, le finalità del LGI per la produzione del suino pesante, che devono ineludibilmente costituire il riferimento per la verifica della compatibilità di ogni altro schema selettivo relativo ai tipi genetici operanti nella filiera della DOP .

In proposito, la disciplina è chiara : gli schemi di selezione devono prevedere finalità compatibili (anzi, “non incompatibili”) rispetto a quelle in questione, anche se non necessariamente identiche o sovrapponibili. E' evidente, in proposito, che non devono in ogni caso sussistere obiettivi contrastanti o basati su criteri antitetici e che la “non incompatibilità” deve essere ricercata rispetto a quanto di più caratterizzante ed originale contraddistingue le finalità del suino pesante italiano, la cui vocazione alla produzione di tagli pregiati da lavorare e da stagionare è insita sia nella motivazione profonda delle DOP italiane, sia in altri e diversificati approcci organici per la netta prevalenza della suinicoltura italiana (vedi, ad esempio, il distinguo per essa esercitato *ab origine* in materia di classificazione delle carcasse a peso morto, rispetto a tutta la restante suinicoltura europea).

Il succitato disciplinare del LGI è ancora una volta liberamente reperibile sul medesimo sito internet dell' ANAS (www.anas.it).

Dovendo necessariamente applicare propri indirizzi per l'orientamento dell'attività di controllo del tipo genetico e della sua conformità rispetto all' assunto di cui si discute, i competenti organi degli istituti di controllo hanno, a suo tempo, reso essenziale l'approccio, indicando che, nel riscontro degli schemi selettivi e/o dei loro requisiti caratterizzanti, devono quantomeno emergere – in sede di verifica - le finalizzazioni più “tipiche”, affinché sia pacificamente accertabile la sussistenza di finalità non incompatibili, posto che quelle antitetiche o contrastanti si pongono già di per sé stesse sulla china della incompatibilità e, quindi, della non conformità.

A tal fine, si è definitivamente stabilito che almeno uno dei due obiettivi sottoindicati dovesse essere nettamente rilevabile tra quanti considerati negli schemi esaminati :

- a) mantenere od aumentare il grasso di copertura
- b) la verifica ed il perseguimento di uno o più parametri qualitativi della carne per la relativa stagionatura

E' in proposito notorio che le razze tradizionali italiane – primariamente destinate per definizione alla produzione del suino pesante - vengono selezionate per l'aumento dell'incremento medio giornaliero e della quantità dei tagli magri alla macellazione con l'esigenza, tuttavia, di mantenere costanti lo spessore del lardo ed il calo di “primo sale”, caratteri sfavorevolmente correlati con i precedenti, al punto da rallentare fortemente il progresso genetico rispetto agli aspetti maggiormente produttivistici.

E' peraltro evidente che i due ultimi obiettivi suindicati costituiscono indicatori di carattere vocazionale coerenti e, soprattutto, distintivi.

E' di essi che i servizi unificati di controllo hanno cercato e continuano a cercare una adeguata conferma nell'ambito delle informazioni acquisite in sede di verifica del tipo genetico, mediante l'indicazione esplicita di almeno uno dei due obiettivi e , nel contempo, nell' assenza di altri obiettivi e/o caratteri antitetici ovvero palesemente contrastanti.

E' bene precisare – anche per poter in proposito argomentare rispetto ad ogni possibile osservazione – che tali orientamenti non sono stati indotti da nessuno in particolare in epoca recente, ma costituiscono l'unica possibile lettura interpretativa dei disciplinari delle DOP registrati a Bruxelles nel 1996 in base alle istanze depositate nel 1994 dai Consorzi di tutela competenti.

Ne è palese riprova il fatto che una lunga serie di ricorsi presentati dagli interessati contro le prime misure di trattamento delle non conformità conseguentemente assunte dalle strutture dei servizi unificati di controllo per l'accertamento di D004 “Utilizzazione di riproduttori provenienti da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità incompatibili con quelle del LGI per la produzione del suino pesante” (n.32 del Manuale N. 3), è stata interamente respinta dalla Giunta di Appello, l'organo tecnico indipendente cui compete la valutazione e la decisione arbitrale su opposizioni e ricorsi ingenerati dalla attività ufficiale di controllo ai diversi livelli.

La Giunta ha fin qui deliberato, nel merito, per ben tre volte, confermando sempre i propri standard di valutazione, con la sola eccezione costituita dai meri criteri di trattamento da applicarsi nei casi di verri utilizzati esclusivamente per la produzione di scrofette e, quindi, con limitati effetti nel sistema di controllo e di applicazione dei disciplinari delle DOP, eligibili solo limitatamente ai cosiddetti “controsessi” (promuovendo l'adozione di misure EXDOP della progenie leggermente differite rispetto a quelle “secche” viceversa sempre confermate rispetto all' impiego di verri terminali non conformi - essenzialmente a causa della maggiore complessità tecnica delle eventuali iniziative correttive -).

A questo punto, meglio di qualsiasi altra considerazione, in proposito, vale la consultazione della prima organica decisione assunta nel merito dalla Giunta di Appello, la 1/2006 del 10/03/2006 , della quale pubblichiamo, in allegato sub B alla presente dispensa, un ampio estratto.

E' noto che, successivamente, alcune aziende hanno proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Lazio e Lombardia), opponendosi alle misure che le hanno riguardate . La vertenza è ancora in corso e non si concluderà prima della fine del 2006, anche se è possibile rilevare che gli stessi ricorrenti hanno richiesto (ed ottenuto, con il consenso degli istituti) il rinvio della discussione sulla sospensiva, vanificando la gran parte del potenziale destabilizzante dei ricorsi. Infatti, questi ricorsi non sono destinati ad inficiare - qualsiasi ne sia l'esito – la questione sul piano tecnico/applicativo, avendo effetti che si manterranno nel campo delle implicazioni di carattere giuridico-amministrativo e di legittimazione ordinamentale : effetti importanti e da non sottovalutare, ma non tali da far arretrare o modificare la disciplina di base ed il piano di controllo in generale.

*

La comprovata – e finanche comprensibile - riottosità dei titolari della genetica a far circolare gli schemi di selezione veri e propri ha fin qui imposto ai servizi unificati una complessa attività di acquisizione e di verifica dei documenti più diversi, esibiti su richiesta – vedi allegati sub C in relazione ad alcuni standards della modulistica istruttoria – per la dimostrazione della conformità dei tipi genetici . In proposito, il piano di controllo corrente sta attualmente operando la verifica dei verri iscritti ai Registri ibridi, a cominciare da quelli non italiani.

L'enorme disomogeneità della risposta tecnico-documentale ed ancor di più l'esigenza profonda di presentare con definitiva chiarezza il quesito necessario all'approfondimento istruttorio - nei termini fin qui sintetizzati che, per ragioni le più diverse, spesso non risultano immediatamente chiari o rischiano interpretazioni fuorvianti - ha suggerito al sistema di operare l'unificazione delle procedure attraverso l'adozione di una "scheda-tipo", da utilizzare obbligatoriamente come standard di indirizzo e di acquisizione delle informazioni richieste, che potranno così essere fornite con modalità univoche e non eludibili (con risultati destinati ad esser poi facilmente confrontabili ed agevolmente valutabili in sede di verifica dell'esistenza dei necessari fattori di compatibilità).

Questa "gabbia" sarà d'ora innanzi impiegata per la valutazione delle finalità di tutti gli schemi di selezione da verificare *ex-novo* ovvero per l'eventuale revisione – su istanza della parte interessata – di quelli già verificati.

Il derivante dossier-standard – vedi documenti in allegato sub D alla dispensa – è costituito da due sezioni :

- la prima (DG-3156.1) rappresenta lo schema con il quale il singolo allevamento riproduttore presenta formalmente il tipo genetico dei verri impiegati
- la seconda (DG-3156.2) – da allegare sempre alla precedente - costituisce la scheda con la quale il titolare della genetica (e, quindi, in generale, un soggetto diverso dall'allevatore) per ogni singolo tipo genetico di fondazione illustra in modo sintetico, ma completo, tutti i requisiti necessari per la corrispondente verifica di compatibilità/conformità (correlazioni comprese).

Le informazioni fornite con la scheda DG-3156.2. saranno sempre rese pubblicabili relativamente alle lettere A e B del documento allegato ("primi cinque obiettivi di selezione in ordine decrescente di importanza e con indicazione della relativa direzione" e "criteri di selezione, misure, corrispondenti agli obiettivi di selezione indicati"). Le altre informazioni resteranno viceversa coperte dalla corrente estensione della disciplina della *privacy* che riguarda, in generale, tutte le informazioni ed i dati acquisiti dal sistema di controllo.

L'impatto delle misure nei casi di non conformità

I verri appartenenti ai tipi genetici accertati come non conformi non possono più operare nell'ambito del sistema di controllo delle DOP.

Per i verri terminali è previsto che la progenie generata prima della esecutività del provvedimento di trattamento della non conformità possa circolare nel sistema fino ad esaurimento; per i riproduttori della linea femminile, il corrispondente termine di residua circolazione legittima della progenie è riferito ai suini generati entro otto mesi dalla medesima notifica.

In ogni caso, per entrambi viene fissata una ben definita scadenza per la legittima circolazione – e “timbrabilità” con il tatuaggio di origine – della progenie certificabile, decorsa la quale i suini non possono essere ulteriormente autocertificati ed impiegati nel sistema di controllo delle DOP.

Gli allevamenti che utilizzano i verri non conformi hanno a disposizione quattro più due mesi per documentare la loro sostituzione e, nel caso in cui ciò non avvenga, se non risultano impiegati in azienda anche verri di tipo diverso e conforme, si procede d'ufficio alla adozione di misure SSC per l'azienda (sospensione dal sistema di controllo fino a regolarizzazione, con contemporanea interdizione di tutte le prerogative di autocertificazione previste).

Scaduto il termine per la circolazione delle progenie legittimamente certificabili in modo residuo, gli ingrassatori che risultano a loro volta utilizzatori di suini appartenenti a tipi genetici non conformi saranno informati – a cura dei servizi unificati di controllo - del subentrato divieto di impiego dei suinetti-suini nati successivamente ad un determinato mese (quello entro il quale è ammesso lo smaltimento della progenie legittimamente circolante) .

I tipi genetici accertati come non conformi, scaduto il termine per ognuno di essi previsto per la legittima autocertificazione della progenie, saranno pubblicati in apposito elenco nell'ambito del sito internet www.ineq-ipq.it ovvero www.ipq-ineq.it . I primi elenchi saranno pubblicati entro il mese di novembre 2006. Successivamente, si procederà anche alla pubblicazione di quelli viceversa valutati come conformi per effetto della stessa attività di controllo.

Nota conclusiva

Nei piani di sviluppo delle attività coordinate del sistema unificato di controllo – oltre alla prosecuzione evolutiva del programma di lavoro fin qui delineato - rimangono ancora l'affinamento progressivo e la stabilizzazione dei piani di controllo rispetto agli altri requisiti espressi dal disciplinare, in materia dei suini portatori di caratteri antitetici (in particolare PSS) e di animali che producono cosce non conformi alle prescrizioni dei disciplinari.

In proposito, vale la pena di rilevare che è alla seconda battuta sperimentale, nel 2006, un piano di monitoraggio del gene alotano (con esiti di grande interesse) mentre, dal 2007, si darà avvio alla applicazione di SNC025 (vedi Manuale N. 3, terzo protocollo attuativo del n. 140) nei confronti degli allevamenti che presentano – documentatamente, su rilevazione del sistema ufficiale di controllo - non conformità recidivanti e ripetute, accertate in sede di verifica della materia prima (cosce fresche).

Ma questa è un'altra storia ...

ALLEGATO SUB A

A.1 – fac simile della CI (Certificazione Intermedia) in uso

A.2 – fac-simile della CI in corso di imminente implementazione

CERTIFICAZIONE INTERMEDIA

CI e sistema certificativo © 2006 by Istituto Nord Est Qualità e Istituto Parma Qualità

N. _____

Il sottoscritto _____ titolare
amministratoredell'allevamento suini _____
(ditta, ragione o denominazione sociale)

codice _____

con sede in _____
(via località o frazione e numero)

CAP _____ comune _____ provincia _____

CERTIFICA

si avere trasferito, in data odierna , all'allevamento _____

Con sede in _____ prov. _____ via _____

n. _____ suini conformi ai requisiti previsti dai disciplinari delle DOP e IGP la cui attività di controllo, ai fini dell'articolo 10 del Reg. (CE) 510/2006, è affidata agli istituti INEQ e IPQ e, quindi, debitamente muniti del timbro che riproduce il codice di identificazione completo :

_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	(1)
prov	n.ro	lett.	mes					

_ _	/	_	_ _	/	_	_ _	/	_	_ _	(2)
numero CI ricevuta										

e che gli stessi appartengono al seguente tipo genetico (barrare la casella corrispondente, completando laddove richiesto) :

 LARGE WHITE ITALIANA in purezza o figlio di verro LWI LANDRACE ITALIANA in purezza o figlio di verro LI figlio meticcio di verro di razza _____ (3) figlio di verro ibrido, del Registro e tipo genetico _____ (4)

In fede _____
(luogo e data del rilascio) (timbro e firma del certificante)

NOTE (1) riprodurre il timbro apposto sui suini trasferiti completo del codice prov./numero e di lettera – mese: indicare tutti i codici, soprattutto se sono riferiti a mensilità diverse – (2) spazio da compilare solo dagli allevamenti di fase intermedia : trascrivere il numero prestampato della CI con la quale sono stati ricevuti i suinetti – (3) indicare la razza cui appartiene il verro – (4) indicare la corrispondente denominazione ufficiale del Registro Suini Riproduttori Ibridi e tipo genetico riconosciuti cui appartiene il verro

AVVERTENZE : la copia bianca della presente certificazione segue i suini all'allevamento di destinazione; la copia rosa è trattenuta dal certificante e la copia verde viene inviata all'organo di controllo secondo le specifiche istruzioni.

CERTIFICAZIONE INTERMEDIA

dei suini nati nelle regioni di cui al decreto ministeriale 2.2.1998 – Rilasciata in attuazione dei disciplinari delle DOP la cui attività di controllo, ai fini dell'art. 10 del Reg. (CEE) 2081/92, è affidata agli istituti INEQ e IPQ
CI e sistema certificativo © 2000 by Istituto Nord Est Qualità e Istituto Parma Qualità

N. _____

Il sottoscritto _____ titolare
 amministratore

dell'allevamento suini _____
 (ditta, ragione o denominazione sociale)

codice _____

con sede in _____
 (via località o frazione e numero)

CAP _____ comune _____ provincia _____

CERTIFICA

si avere trasferito, in data odierna, all'allevamento _____

con sede in _____ prov. _____ via _____

n. _____ suini conformi ai requisiti previsti dai disciplinari in epigrafe e, quindi, debitamente muniti del timbro che riproduce il codice di identificazione completo :

_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	(1)
prov	n.ro	lett.mese						

_ _	/	_	_ _	/	_	_ _	/	_	(2)
numero CI ricevuta									

e che gli stessi appartengono al seguente tipo genetico prevalente :

LARGE WHITE in purezza o figlio di verro LW

LANDRACE in purezza o figlio di verro LA

figlio meticcio di verro di razza _____ (3)

figlio di verro ibrido, iscritto al Registro _____ (4)

In fede _____
 (luogo e data del rilascio)

_____ (timbro e firma del certificante)

NOTE (1) riprodurre il timbro apposto sui suini trasferiti completo del codice prov./numero e di lettera –mese: indicare tutti i codici, soprattutto se sono riferiti a mensilità diverse – (2) **spazio da compilare solo dagli allevamenti di fase intermedia** : trascrivere il numero prestampato della CI con la quale sono stati ricevuti i suinetti – (3) indicare la razza cui appartiene il verro (escluse LW e L)– (4) indicare la corrispondente denominazione ufficiale del Registro Suini Riproduttori Ibridi e tipo genetico riconosciuti cui appartiene il verro

AVVERTENZE : la copia bianca della presente certificazione segue i suini all'allevamento di destinazione; la copia rosa è trattenuta dal certificante e la copia verde viene inviata all'organo di controllo secondo le specifiche istruzioni.

**ESTRATTO DELLA DECISIONE DELLA GIUNTA DI APPELLO
ASSUNTA il 10/03/2006 SUL CASO 1/2006**

(ricorsi vari per l'applicazione di D004)

GIUNTA DI APPELLO DELL'ISTITUTO NORD EST QUALITA'

Sezione generale competente per le DOP Prosciutto di San Daniele, Prosciutto Veneto-Berico Euganeo, Prosciutto di Carpegna, Prosciutto Toscano, Valle d'Aosta Jambon de Bosses e Lard d'Arnad, Salame Brianza, Salamini italiani alla cacciatora, Salame Cremona, Salame Piemonte e per i servizi unificati di controllo INEQ-IPQ

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2006

- *omissis* -

DISCUSSIONE E DECISIONE DEL CASO 1/2006

Breve riepilogo

- il caso 1/2006 è già stato inizialmente presentato nelle sue linee tematiche generali ed in relazione alle disposizioni originanti, mediante la distribuzione del "Fascicolo istruttorio preliminare" DG.2971, recante la raccolta di testi e documenti acclaranti il percorso disciplinare, tecnico ed operativo osservato per lo sviluppo dell'attività di controllo che ha condotto alla assunzione delle misure di trattamento delle non conformità che sono state appellate
- la Giunta ha inoltre acquisito, con il fascicolo istruttorio n. 2, il dispositivo eligibile e di riferimento per l'acquisizione della disciplina del Libro genealogico italiano per il suino pesante (LGI) nella sua consistenza più aggiornata, oltre alla presentazione dettagliata dei ricorrenti (in quanto "casi" privi di riferimenti identificativi) ed il testo integrale delle tipologie standard (tre) dei ricorsi presentati con riferimento ai diversi tipi genetici ritenuti non conformi ai fini di D004 del vigente Manuale N. 3, associate alle relazioni svolte dalla struttura, a titolo di accertamento, per l'analisi dei documenti originariamente esaminati
- la Giunta ha inoltre ricevuto direttamente dalle mani della struttura il fascicolo istruttorio n. 3, recante ulteriori controdeduzioni accessorie degli uffici e degli interessati, a proposito di taluni tipi genetici
- la Giunta ha infine acquisito direttamente e successivamente consegnato presso il servizio competente per l'istruttoria in corso i documenti depositati dagli intervenuti nel corso dei lavori e delle audizioni del 6 marzo 2006, riservandosi di esprimersi in merito in sede generale di conclusioni.

Richiamati i propri precedenti lavori, la Giunta inizia la discussione finale dei ricorsi in esame, procedendo così come segue.

La Giunta accerta, *in primis*, che i provvedimenti di trattamento delle non conformità assunti dalla competente struttura operante nell'ambito dei servizi unificati di controllo risultano formalmente legittimi, debitamente notificati agli interessati, dotati di tutti i necessari riferimenti procedurali ed informativi oltretchè ammissibili e coerenti rispetto alla specifica ipotesi di non conformità accertata e contestata a mente del vigente Manuale N. 3 (sistema ufficiale di trattamento delle non conformità del sistema di controllo e schema di certificazione delle DOP Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, ecc.).

Del pari, risultano formalmente legittimi ed ammissibili tutti i ricorsi presentati ed attualmente in discussione che, allo stato, tolti quelli documentatamente ritirati su sopravvenuta istanza degli interessati, risultano essere i seguenti :

n.ro progr.vo	Codice caso	Soggetto interessato	Data ricorso
1	1/2006-02	<i>omissis</i>	09/02/2006
2	1/2006-03		10/02/2006
3	1/2006-04		09/02/2006
4	1/2006-05		10/02/2006
5	1/2006-06		10/02/2006
6	1/2006-07		10/02/2006
7	1/2006-08		10/02/2006
8	1/2006-09		10/02/2006
9	1/2006-10		10/02/2006
10	1/2006-12		10/02/2006
11	1/2006-13		10/02/2006
12	1/2006-14		13/02/2006
13	1/2006-15		10/02/2006
14	1/2006-16		10/02/2006
15	1/2006-17		10/02/2006
16	1/2006-18		10/02/2006
17	1/2006-19		10/02/2006
18	1/2006-20		10/02/2006
19	1/2006-23		10/02/2006
20	1/2006-24		10/02/2006
21	1/2006-26		10/02/2006
22	1/2006-27		23/02/2006

dando atto che :

- è del pari ricevibile, ai fini dell'esame delle tesi dei ricorrenti, tutta la documentazione depositata ed acquisita agli atti come considerazione difensiva attinente al caso

- risultano conseguentemente interessati al ricorso, in funzione di quanto sopra, sette tipi genetici riferiti ad altrettanti registri/razze di origine non italiana.

Sono inoltre conformi e regolari le misure assunte dalla struttura per comunicare agli interessati il trattamento dei ricorsi e la prosecuzione dei corrispondenti lavori della Giunta.

Circostanze e modi dell'accertamento

Le misure di trattamento delle non conformità in argomento risultano assunte per effetto della “utilizzo di riproduttori provenienti da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante”, a mente delle corrispondenti previsioni definite dal caso D004 (n. 032) contemplato dal vigente Manuale N. 3 del sistema di controllo della DOP (esecutivo approvato, 07/03/2002, revisione 02).

La corrispondente prescrizione limitativa risiede nelle condizioni illustrate dalla lettera c), punto 8.1.1), § 8.1 “Tipo genetico” del Capitolo 8 “Adempimenti degli allevamenti ai fini del DDOP” del vigente Manuale N. 1 del sistema di controllo e schema di certificazione omologato dall’Autorità Nazionale di controllo in sede di autorizzazione di INEQ ed IPQ, ai sensi dell’articolo 14 della legge 526/99 e per i fini previsti dall’articolo 10 del Reg. (CEE) 2081/92, laddove è ammessa – tra l’altro – l’utilizzazione di :

“suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purchè detti verri, siano essi nati in Italia o all’estero, provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.”

In proposito, il sistema di controllo ha assunto (con deliberazione del Comitato Unico del 10 ottobre 2001, n. 3), che le finalità in esame sono definite dai seguenti obiettivi:

- a) il mantenimento/aumento del grasso di copertura
- b) la verifica di uno o più parametri qualitativi della carne per la relativa stagionatura

e che il riscontro delle prescritte condizioni di conformità deve quindi procedere dalla sussistenza di obiettivi selettivi documentati e contenenti almeno una delle due finalità suindicate .

Per assicurare una base omogenea di classificazione e di autocertificazione del tipo genetico utilizzato, preordinata allo sviluppo di una specifica attività di controllo verticale, il medesimo Comitato unico ha varato, il 23.10.2003, un programma integrato di misure di carattere orizzontale comprendente :

- istruzioni dettagliate per l'autocertificazione del tipo genetico prevalente, con specifico riferimento alle modalità di indicazione dei Registri e alla corretta ed univoca trascrizione delle razze tradizionali italiane previste dai Disciplinari (e delle altre razze ammesse e dei tipi genetici non italiani)
- criteri generali per la verifica della validità dei certificati dei verri e modalità operative nei casi di accertamento di verri risultanti privi di nulla-osta all'importazione
- le linee guida per lo sviluppo e l'implementazione della riscontrabilità anagrafica dell'elenco di tutti i verri regolarmente messi in circolazione, allestito con la collaborazione dell' ANAS e reso permanentemente consultabile
- procedure per la riconduzione progressiva di ogni impropria, non conforme ovvero precaria indicazione autocertificativa del tipo genetico a modalità adeguate a quanto sopra, da svilupparsi in forma routinaria
- indirizzi per la conseguente pianificazione della attività di verifica della documentazione pertinente agli schemi di selezione; tale documentazione, per essere ritenuta conforme, “dovrà indicare con particolare chiarezza gli effetti della selezione sullo spessore del lardo e sull'attitudine della carne alla stagionatura”.

In parallelo, ma con effetti non direttamente coordinati, nella stessa occasione, il comitato unico aveva contemporaneamente varato anche le linee di sviluppo di un parallelo piano di verifica della sussistenza del gene responsabile degli stress (gene alotano).

La circolare unificata 10/2003 (16/12/2003) ha provveduto a diramare all'esterno le istruzioni necessarie al coordinamento delle modalità di autocertificazione del tipo genetico e di sviluppo degli altri aspetti di interesse e competenza degli allevamenti.

Circa un anno dopo, stabilizzate consone modalità di indicazione del tipo genetico sui documenti certificativi ufficiali, i servizi hanno iniziato lo sviluppo delle attività di approfondimento circa l'effettiva genetica e conseguente denominazione dei verri impiegati, promuovendo la raccolta di certificati e di informazioni destinati a completare l'attuazione del programma originale. Le comunicazioni che in queste occasioni venivano indirizzate agli interessati recavano tutte l'esplicito riferimento ai requisiti prescritti dal succitato § 8.1 del Manuale N. 1, anticipando l'eventuale possibilità di un approfondimento di conformità.

L' 1 giugno 2005, il comitato unico – acquisito lo scenario derivante dalla attività preliminare svolta dalle strutture in termini propedeutici ed informativi – dava atto

dell'attivazione del programma di controllo della conformità degli schemi di selezione ed incrocio relativamente ai verri e tipi genetici non italiani, compresi i registri ibridi.

Dal mese di luglio 2005, tutti gli allevamenti interessati dal rilascio di CI (certificati per la movimentazione dei suini dall'allevamento di nascita o verso altro allevamento) con l'indicazione di tipi genetici non italiani (non iscritti al Libro Genealogico Italiano) venivano contattati per la richiesta dell'invio degli schemi di selezione o incrocio, dai quali "dovranno in particolare essere riscontrabili con chiarezza le finalità di selezione, in guisa da consentirne il raffronto con le finalità del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante".

I provvedimenti istruttori di cui sopra recavano un termine ordinatorio per la risposta ed i dovuti riferimenti al trattamento delle non conformità nei casi di inerzia degli allevamenti interessati.

Il 30 novembre 2005 il Comitato Unico prendeva atto dell'andamento generale del programma, con i risultati delle verifiche operate presso un primo gruppo di utilizzatori di riproduttori di provenienza non italiana e la definizione di un conseguente piano di accertamento e di trattamento della non conformità considerata da D004 del vigente Manuale N. 3, così come richiamata in apertura.

Per ogni singolo tipo genetico ritenuto non conforme, l'istruttoria comprendeva le informazioni fornite dall'azienda – o dal titolare della genetica, su richiesta dell'azienda interessata - circa i requisiti dello schema di selezione ed un testo di commento tecnico a cura della struttura di controllo, concludentesi con l'accertamento delle condizioni di non conformità da parte del servizio competente, tale da prefigurare i presupposti per esse previste dal Manuale N. 3 del sistema di controllo, in assenza dei requisiti "necessari" (così come sopra delineati) ovvero anche di palesi requisiti antitetici rispetto ad essi.

Da ultimo, nel corso del mese di gennaio 2006, la struttura ha dato esecuzione ad un corrispondente primo gruppo di misure, che è quello che ha interessato anche le imprese ricorrenti .

Il provvedimento di trattamento della non conformità D004, riferito all'impiego dei verri appartenenti ad un determinato tipo genetico, conteneva tra l'altro :

- a) l'invito a documentare entro quattro mesi l'utilizzazione di riproduttori conformi
- b) le modalità di presentazione di un eventuale ricorso

c) una scheda tecnico-informativa – costituente parte integrante di ogni provvedimento - relativa a :

- 1) richiamo dei requisiti che avrebbero dovuto essere riscontrati
- 2) carenza dell'indicazione delle finalità necessarie
- 3) accertamento della non conformità dei riproduttori in uso
- 4) invito a documentare l'impiego di riproduttori conformi entro quattro mesi
- 5) avviso della adozione di misure di sospensione in caso contrario
- 6) divieto dell'impiego dei riproduttori non conformi
- 7) divieto di immissione nel sistema di suini originati dai medesimi riproduttori, se nati dal quinto mese successivo a quello di notifica
- 8) applicazione di misure EXDOP per i figli nati successivamente
- 9) effetti dell' eventuale ricorso in Giunta di Appello
- 10) conseguenze delle misure EXDOP sulla emissione di documenti autocertificativi e sulla circolazione dei suini nel sistema
- 11) riserva di controllo e verifica degli adempimenti successivi
- 12) sospensione dal sistema di controllo nei casi di mancato adempimento e sue implicazioni.

Nel merito

L'esame delle argomentazioni addotte dai ricorrenti consente di entrare direttamente nel merito della questione e della fondatezza dei ricorsi.

I ricorsi hanno tutti il fine di destituire le misure di trattamento della non conformità in questione di fondamento tecnico e giuridico, nonché di sospenderne od annullarne l'efficacia. Tali comuni finalità consentono – in prima battuta - di trattare le argomentazioni addotte in modo cumulativo e non necessariamente riferito ad un unico ricorso o ad un determinato gruppo di ricorsi ovvero ad un singolo tipo genetico.

Conseguentemente, ed in linea generale, i ricorrenti hanno osservato e richiesto che :

- 1) i tempi concessi per la sostituzione dei riproduttori sono irrealizzabili ed assolutamente incongrui rispetto alle esigenze di carattere commerciale, sanitario, organizzativo, operativo, di ambientamento
- 2) i soggetti della razza giudicata non conforme sono da anni testati presso il centro di controllo genetico dell' ANAS con risultati positivi al SIB Test (dal che la compatibilità rispetto al Libro Genealogico Italiano)
- 3) i provvedimenti assunti sono irrituali (in quanto non attribuiti ad un soggetto collegiale valutatore, ma ad un singolo funzionario)

- 4) i provvedimenti sono generici, in quanto scarsamente motivati ovvero in assenza di un corredo informativo specifico di argomentazioni e prove “a carico”
- 5) viceversa, i verri godono di un vissuto qualitativo eccellente, testimoniato dalla presenza nel sistema del medesimo tipo genetico da lunghi anni
- 6) la documentazione inoltrata soddisfa le esigenze di confronto con quanto richiesto dal Libro Genealogico Italiano in quanto a caratteristiche degli animali (mentre la non conformità è contestata in ordine alla assenza delle finalità)
- 7) l’oggetto dell’indagine istruttoria non appariva chiaro
- 8) la documentazione che accompagna i verri in Italia è conforme alle prescrizioni
- 9) le contestazioni sono solo di carattere formale, in quanto relative alle sole finalità
- 10) i requisiti fissati dal LGI trovano riscontro nelle informazioni fornite in sede istruttoria
- 11) non vi è ragione di urgenza nell’applicazione delle misure, dato che trattasi di riproduttori in uso da anni.

Sono state inoltre addotte, in taluni casi, informazioni di carattere variamente tecnico e di approfondimento tecnico-qualitativo, allo scopo di dimostrare le diverse performances verificate ed i risultati selettivi. Infine, nel corso dell’ audizione, sono stati depositati ulteriori documenti – tutti acquisiti agli atti e verificati – che affrontano specifiche tematiche tecniche di determinate linee genetiche.

Al ricorrente di cui al n. 1/2006-02 è stata rinnovata – vedi verbale della seduta del 6/3/2006 - la richiesta della presentazione di uno schema di selezione omologato. I documenti pervenuti non hanno le caratteristiche formali e sostanziali di quanto richiesto e, in ogni caso, non aggiungono nulla di effettivamente rilevante a quanto già acquisito agli atti.

La stessa audizione delle parti interessate, da ultimo, ha consentito una occasione di precisazione delle tesi sostenute in sede di osservazioni e degli argomenti fin qui sintetizzati, senza effettive implementazioni del contenuto delle tesi difensive.

Con riferimento alle argomentazioni sopra sintetizzate, la giunta ritiene necessario precisare che :

- a) le tempistiche stabilite dalle misure di trattamento della conformità D004 sono quelle effettivamente stabilite dal vigente Manuale N. 3 e da esse la struttura non poteva discostarsi; sugli effetti e sulla effettiva necessità di tali tempistiche la giunta ritornerà comunque più avanti;
- b) la prevalenza delle prove e dei test cui i ricorrenti fanno in più occasioni riferimento, in quanto svolti nell'ambito delle attribuzioni dell' ANAS – la quale, peraltro, nulla ha a che vedere con le misure e le procedure in discussione, se non per essere il conservatore ed il gestore del LGI – non è certamente riferita ai verri importati quanto piuttosto alla loro progenie ed ai riproduttori da essi ottenuti in Italia (ma oramai di altro tipo genetico) e, per questo, non assume alcun valore probatorio in ordine alla compatibilità del tipo genetico del riproduttore rispetto alle previsioni del LGI per la produzione del suino pesante
 - in proposito, la Giunta rileva che il relativo dispositivo va ricercato con finalità probatorie nell'ambito del combinato disposto del vigente disciplinare del libro genealogico nazionale e del registro anagrafico della specie suina, così come condotto ed attuato a cura della Commissione Tecnica Centrale, con riferimento agli indirizzi della selezione delle razze Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana;
 - in tale ambito, oltre alle finalità esplicitamente espresse, sono evidenti i caratteri che compongono l'indice di selezione, applicati in osservanza degli articoli 20, 21 e 22 del succitato disciplinare con le modalità stabilite dalla Commissione T.C. e documentate attraverso le relative deliberazioni;
 - tali criteri significativamente distintivi coincidono con quelli identificati dal Comitato Unico (vedi citata decisione del 10/10/2001, n. 3) e conseguentemente pretesi come requisiti minimi di conformità (almeno uno di essi), nell'ambito degli schemi di selezione dei tipi genetici diversi da quelli esplicitamente indicati dal Disciplinare delle DOP come “tradizionali”;
 - è di tali criteri – almeno uno di essi, e non di altri – che vi deve essere riscontro per dimostrare il requisito essenziale, ineludibile e derimente, della compatibilità rispetto alle prescrizioni del LGI per la produzione del suino pesante;

- tali requisiti – per definizione esplicita del disciplinare delle DOP – non devono essere una risultante od una conseguenza, ma una finalità pre-dichiarata e documentatamente perseguita, come tale permanentemente emergente dagli schemi di selezione dei singoli tipi genetici; i medesimi requisiti non devono pertanto essere esibiti come parametro applicativo, ma come obiettivo ascritto alle finalità della selezione genetica;
- c) non hanno quindi rilevanza probatoria della conformità richiesta in questo contesto le acquisizioni statistico-produttive, le prove sulla progenie, i risultati accreditati ai figli ed alle carni da essi ottenute, aspetti sui quali si incentra la prevalenza delle considerazioni di carattere tecnico-qualitativo sostenute od esibite dai ricorrenti
- d) ne' hanno rilevanza generiche considerazioni sviluppate in ordine alle finalità della selezione, se argomentate in condizioni diverse dalla esibizione dello schema di selezione omologato, intendendosi come tale quello depositato presso l'Autorità che svolge, all' estero, la medesima funzione del LGI ovvero presso il conservatore italiano
- e) ne' tale documentazione ufficiale deve essere confusa con quella certificativa ad opera del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, operata in base ad un parere tecnico reso della stessa ANAS – limitatamente alla congruità rispetto alla normativa europea della documentazione che accompagna il riproduttore e del titolo del certificante estero ad operare nel suo paese - avente quindi finalità di conferimento di un nulla-osta alla circolazione in Italia dei singoli animali e non del loro tipo genetico; tale prassi è priva di qualsiasi implicazione coordinata con le esigenze attuative dei Disciplinari delle DOP, se non in funzione della – ovvia - prescrizione dell' impiego di riproduttori in regola con le norme nazionali (legge 30/90), disgiunta e diversa da quella che pretende la compatibilità del relativo tipo generico rispetto alle oramai note finalità (verifica che non viene certamente effettuata in sede di rilascio del nulla-osta ministeriale *de quo*)
- f) le finalità di uno schema di selezione costituiscono in ogni caso caratteri chiari, che il LGI sviluppa con massima evidenza a proposito del suino pesante del quale le tre razze italiane costituiscono l'archetipo; in termini tecnici, la richiesta di un tanto ad un professionista non può essere considerata ne' poco chiara, ne' una incomprensibile novità
- g) per queste ragioni, l'assenza di finalità compatibili costituisce un presupposto di non conformità ineludibile e grave che, nel contesto applicativo dei Disciplinari delle DOP, non può essere certamente surrogato da nessun'altra esibizione di dati, considerazioni e documenti di altro genere

- h) l'indagine ed i documenti istruttori – per parte degli Istituti – hanno sempre richiamato con chiarezza quasi ripetitiva gli aspetti rilevanti, talchè non può apparire come generica la contestazione di non conformità che ne è derivata; al contrario, la pervicace affermazione di altri e diversi requisiti e documenti può finanche apparire significativa di una cultura estranea a quella che viceversa, con palese chiarezza, permea tutto il lavoro che dà attuazione e sviluppo alle finalità del LGI
- i) ne deriva anche l'inconsistenza dell'osservazione per la quale i provvedimenti e le loro motivazioni sarebbero generici, scarsamente motivati o adeguatamente sviluppati con un corredo di contro-prove acquisite sul campo: quel che conta è la sussistenza delle finalità nell'ambito degli schemi selettivi e la relativa esibizione documentale; quand'anche il successo produttivo della progenie dovesse inquadrare esiti statistici conformi, la non conformità permanerebbe comunque, in assenza di finalità "compatibili" nell'ambito dello schema selettivo del tipo genetico
- j) è questa la ragione per la quale ogni e qualsiasi documentazione, diversa dallo schema di selezione-incrocio, depositata a corredo della dimostrazione della conformità dei parametri e requisiti dei riproduttori in questione, rimane un contributo inadeguato al merito, in assenza di schemi selettivi recanti finalità compatibili.

Nello specifico di talune altre osservazioni dei ricorrenti, inoltre, la Giunta considera che :

- la procedura seguita dei servizi unificati di controllo non è per nulla irrituale, in quanto le competenze della struttura attribuiscono la massima autonomia ai servizi circa l'accertamento delle non conformità in applicazione dei dispositivi in vigore; eventuali passaggi in organi collegiali (comitato di certificazione e comitato unico) sono in realtà avvenuti per esigenze di coordinamento applicativo, di programmazione e di procedura, ma non in relazione ai singoli casi;
- le affermazioni relative alla qualità dei risultati di conformità delle carni ottenute dalla progenie sono in realtà basate su consapevolezze empiriche, in quanto – fino ad oggi – non vi è riscontro delle risultanze della valutazione ufficiale della loro conformità con riferimento ai singoli tipi genetici dei verri; esse, in merito, si basano quindi – nella migliore delle ipotesi - su indicatori parziali ed ufficiosi e non possono essere documentate, così come non può essere fin qui inoppugnabilmente documentato il contrario;
- esistono motivate ragioni di urgenza, che hanno determinato le modalità con le quali la struttura ha disposto la cessazione dell'uso – nel sistema delle DOP –

dei riproduttori appartenenti a tipi genetici accertati come non conformi; in proposito, infatti :

- a) la non conformità in questione è da ritenersi grave e di carattere strutturalmente pregiudizievole
- b) rispetto ad essa, l'organo di controllo ha l'obbligo di interrompere i comportamenti destinati ad influire negativamente sulla conformità delle lavorazioni, dei processi e dei prodotti rispetto alle prescrizioni dei rispettivi disciplinari
- c) non può essere quindi giustificata la tolleranza nel circuito dell'impiego dei riproduttori in questione, a pena di definire gravi responsabilità per l'organo di controllo, sanzionate a mente del Dlgs. 297/2004
- d) la dettagliata precisazione contenuta nella nota integrativa dei provvedimenti notificatori recapitati agli interessati definisce con chiarezza i limiti ed i requisiti applicativi del trattamento di non conformità che deriva dalla lettera del punto D004 del Manuale N. 3 in vigore ed approvato dal Mipaf
- e) il processo propedeutico alla adozione delle misure in questione è stato lungo, curato e graduato, talchè non è ammissibile, in un ambiente professionale, ritenere le relative conseguenze un fatto inatteso ovvero non proporzionato.

Altra è la questione relativa alla tempistica indicata dal Manuale N. 3 per la dimostrazione, da parte degli interessati, della (sopravvenuta o preesistente) disponibilità di (altri) verri conformi, definita in quattro mesi, più ulteriori due in caso di sollecito. Tale termine sembra avere il solo scopo di assicurare l'operatività nel circuito di soli allevamenti in conclamate condizioni di conformità e, nella sua configurazione di 4+2 mesi, potrebbe anche apparire adeguato alle esigenze di carattere tecnico, sanitario ed organizzativo sostenute dai ricorrenti.

La Giunta osserva, in proposito, che – stabilito giustamente il principio ineludibile che il soggetto interessato può operare nel sistema solo entro i limiti temporali coordinati con la disponibilità di animali generati prima dell'accertamento di non conformità ovvero di rigetto del ricorso, nel caso in cui disponga di riproduttori ascrivibili a quell'unico tipo genetico – appare poco rilevante che, essendo noti gli allevamenti interessati e facilmente monitorabili in ordine alla propria autocertificazione ed attività nel sistema, se ne limiti tassativamente la tempistica per il "rientro nei ranghi". L'azienda dovrebbe potervi rientrare quando lo riterrà più opportuno piuttosto che a scadenza fissa, atteso che non è più in grado di nuocere alla conformità del tipo genetico per le DOP da quando sono diventati definitivamente esecutivi i provvedimenti originali di accertamento. Appare in

proposito utile, per assecondare in modo inequivocabile e facilmente riscontrabile il principio della “data certa”, determinare in modo univoco – nei casi in discussione, tuttora interessati dalla sospensiva prodottasi *de jure* – la data di esecutività delle originali misure comportanti la cessazione della utilizzazione dei verri in questione nel sistema delle DOP.

Omissis

Tutto ciò premesso e considerato, pure ritenute le argomentazioni così diffusamente addotte dai ricorrenti – significative della gravità degli accertamenti e della non facile comprensione del contesto applicativo dei disciplinari – richiamata la lettera dei disciplinari delle DOP e dei Manuali n. 1 del corrispondenti sistemi di controllo e schemi di certificazione, per espressa ed esplicita affermazione di tutti i suoi componenti, ritiene di considerare congrue, ammissibili e pertinenti le misure assunte dai servizi unificati di controllo nei casi opposti dai ricorrenti e quindi, con decisione unanime, assunta in relazione alle proprie prerogative ed a tutti i fini previsti dal sistema di controllo e schema di certificazione delle DOP Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, ecc.

la sottoscritta Giunta di Appello approva la seguente:

DECISIONE DEL CASO 1/2006

cumulativamente riferita a tutti i singoli casi dettagliatamente discussi ed illustrati nelle premesse

- 1) respinge i ricorsi presentati avverso i seguenti provvedimenti di trattamento della non conformità classificata come D004 dal vigente Manuale N. 3 del sistema di controllo e schema di certificazione delle DOP :
- 02) 351/DG-2936-INEQ/068/2006 del 27 gennaio 2006
- 03) 351/DG-2936-INEQ/041/2006 del 27 gennaio 2006
- 04) 351/DG-2936-INEQ/088/2006 del 27 gennaio 2006
- 05) 351/DG-2936-INEQ/089/2006 del 27 gennaio 2006
- 06) 351/DG-2936-INEQ/090/2006 del 27 gennaio 2006
- 07) 351/DG-2936-INEQ/094/2006 del 27 gennaio 2006
- 08) 351/DG-2936-INEQ/113/2006 del 27 gennaio 2006
- 09) 351/DG-2936-INEQ/118/2006 del 27 gennaio 2006
- 10) 351/DG-2936-INEQ/043/2006 del 27 gennaio 2006
- 12) 351/DG-2936-INEQ/047/2006 del 27 gennaio 2006
- 13) 351/DG-2936-INEQ/051/2006 del 27 gennaio 2006
- 14) 351/DG-2936-INEQ/053/2006 del 27 gennaio 2006
- 15) 351/DG-2936-INEQ/060/2006 del 27 gennaio 2006
- 16) 351/DG-2936-INEQ/065/2006 del 27 gennaio 2006
- 17) 351/DG-2936-INEQ/069/2006 del 27 gennaio 2006

- 18) 351/DG-2936-INEQ/070/2006 del 27 gennaio 2006
- 19) 351/DG-2936-INEQ/091/2006 del 27 gennaio 2006
- 20) 351/DG-2936-INEQ/099/2006 del 27 gennaio 2006
- 23) 351/DG-2936-INEQ/105/2006 del 27 gennaio 2006
- 24) 351/DG-2936-INEQ/109/2006 del 27 gennaio 2006
- 26) 351/DG-2936-INEQ/116/2006 del 27 gennaio 2006
- 27) 351/DG-2936-INEQ/120/2006 del 27 gennaio 2006

che, quindi, conferma ai fini dell'ordinamento osservato dal sistema di controllo in esecuzione dei disciplinari delle DOP Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, ecc.

Omissis

FAC SIMILE E TESTI

**DOCUMENTI ISTRUTTORI PER LO SVILUPPO
DELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TIPO GENETICO**

INEQ – Servizi Unificati di controllo

N. /DG-907/INEQ di prot.

San Daniele,

Spett.le Azienda Agricola

(ragione sociale)
(via e n.civico)
(CAP – località-provincia)
(Codice)

Oggetto: DIVC/TG - SU – Relativamente all'allevamento codificato: PV097 - Istruttoria supplementare per il controllo del tipo genetico dei suini allevati ai fini delle DOP – Richiesta di informazioni integrative su documenti emessi dall'azienda in indirizzo.

E' noto che i disciplinari delle DOP, per le quali gli scriventi Istituti attuano l'attività di controllo della filiera suinicola, dispongono precise e rigorose prescrizioni in ordine al tipo genetico dei suini allevati per la successiva utilizzazione ai fini della trasformazione certificata.

In tale contesto le prescrizioni autorizzano l'impiego di riproduttori maschi di razze tradizionali Large White e Landrace; di suini figli di verri di razza Duroc; di suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purchè provenienti da schemi di selezione attuati con finalità non incompatibili con quelle del LGI per la produzione del suino pesante (cfr. Manuale N.1 – paragrafo 8.1).

L'attività di controllo effettuata su documenti emessi dal Vs. allevamento ha riscontrato, in merito al tipo genetico dei suini dei quali si attesta la movimentazione, **la seguente descrizione non immediatamente riconducibile alle tipologie sopra elencate:**

Tipo di Documento	Numero/i di documento	Data di emissione	Descrizione del tipo genetico

Pertanto, **Vi invitiamo ad inviarci copia del certificato (o dei certificati) del verro/i attualmente utilizzato/i in allevamento.**

La spett.le Azienda in indirizzo è cortesemente pregata di dare risposta scritta alla presente richiesta di informazioni integrative entro 15 giorni dal relativo ricevimento. **Nel caso di inerzia, dovremo procedere nelle forme previste nelle ipotesi di impedimento allo svolgimento della attività di controllo.**

Sarà nostra sollecitudine informarvi nel caso di eventuale prosecuzione dell'istruttoria finalizzata al riscontro dei citati requisiti di conformità.

In ogni caso invitiamo l'azienda in indirizzo ad indicare nella risposta alla presente un recapito fax cui poter inoltrare, nelle vie brevi, eventuali suggerimenti in merito alla corretta modalità di indicazione del tipo genetico per i documenti emessi in futuro.

Grati per l'attenzione e la disponibilità, restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere i più distinti saluti.

(richiesta invio certificati genealogici per denominazioni non riconducibili)

Servizi unificati di controllo

N. / INEQ di prot.

San Daniele del Friuli,

Spett.le Azienda Agricola
(ragione sociale)
(via e n. civico)
(CAP-località-provincia)
(codice)

OGGETTO: programma di controllo della conformità del tipo genetico dei verri impiegati per la produzione di suini immessi nella filiera delle DOP Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, ecc. – richiesta di documenti accessori .

A seguito dell'istruttoria originariamente aperta con nostra comunicazione numero/INEQ di protocollo del, ricevuta in datadall'azienda in indirizzo, al fine di una definitiva valutazione del tipo genetico da voi autocertificato nell'ambito dei documenti in uso, si rende ora necessario accedere ad ulteriore documentazione in carico all'azienda.

Siete perciò pregati di voler inviare agli scriventi, entro il termine tassativo di giorni 7 (sette) dal ricevimento della presente, copia dei certificati genealogici nonché dei nulla osta per l'importazione (per i riproduttori di origine estera) di tutti i verri la cui progenie rifornisce il circuito della produzione tutelata.

In difetto, si procederà secondo le modalità prescritte dal vigente Manuale N. 3 del sistema di controllo.

Per ogni e qualsiasi esigenza, le aziende in indirizzo potranno consultare lo scrivente presso INEQ ed i documenti richiesti dovranno essere sempre inviati al seguente indirizzo : **INEQ, Istituto Nord Est Qualità – Via Rodeano, 71, 33038 San Daniele del Friuli (Ud), anche al numero di fax indicato in calce ovvero all'indirizzo di posta elettronica info@ineq.it.**

Grati per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

(richiesta certificati genealogici e nulla osta all'importazione)

Servizi unificati di controllo

N. /DG-2796-INEQ di prot.

San Daniele/Langhirano,

Spett.le
(ragione sociale)
(via e n.civico)
(CAP-località-provincia)
(codice)

OGGETTO: programma di controllo della conformità del tipo genetico dei verri impiegati per la produzione di suini immessi nella filiera delle DOP Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, ecc. – richiesta di documenti istruttori

In esecuzione del sistema di controllo e di certificazione delle DOP in oggetto, per le quali gli scriventi istituti attuano notoriamente un dispositivo unificato di verifica di conformità di tutti i comportamenti produttivi rilevanti ai sensi dei corrispondenti disciplinari, si rende necessario dare esecuzione ai dispositivi per i quali il tipo genetico prevalente da Voi impiegato, da ultimo autocertificato come nell'ambito dei documenti in uso, deve essere verificato per il riscontro dei vigenti requisiti di conformità.

La materia è regolata dai disciplinari delle DOP e, per essi, dal § 8 dei vigenti Manuali n. 1 del sistema di controllo e schema di certificazione approvato dal MIPAAF.

Si prega l'Azienda in indirizzo di voler cortesemente provvedere all'invio dei corrispondenti schemi di selezione od incrocio dai quali origina il tipo genetico suindicato. Dai medesimi documenti dovranno in particolare essere riscontrabili con chiarezza le finalità della selezione, in guisa di consentirne il raffronto con le finalità del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Siete cortesemente pregati di soddisfare la presente richiesta istruttoria entro il 30 settembre 2005; in difetto, si procederà, alternativamente secondo le modalità prescritte dai § D045 del vigente Manuale N. 3 del sistema di controllo (trattamento delle non conformità per chi non consente l'esecuzione di verifiche e controlli) ovvero SNC003 (utilizzo di tipi genetici non conformi).

Per ogni e qualsiasi esigenza, le aziende in indirizzo potranno consultare il dr. Dario Folla presso INEQ, ovvero il dr. Ettore Varese presso IPQ. I documenti richiesti dovranno invece essere sempre inviati al seguente indirizzo : **INEQ, Istituto Nord Est Qualità – Via Rodeano, 71, 33038 San Daniele del Friuli (Ud), anche al numero di fax indicato in calce ovvero all'indirizzo di posta elettronica info@ineq.it.**

Grati per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

(richiesta standard schemi di selezione)

Servizi unificati di controllo

N. / INEQ di prot.

San Daniele del Friuli,

Spett.le Azienda Agricola
(ragione sociale)
(via e n.civico)
(CAP-località-provincia)
(codice)

OGGETTO: programma di controllo della conformità del tipo genetico dei verri impiegati per la produzione di suini immessi nella filiera delle DOP Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, ecc. – precisazioni istruttorie

Facendo seguito alla Vs. del riteniamo necessario fornire alcune precisazioni.

I documenti da Voi prodotti ci sembrano non esaustivi delle nostre originali richieste, per le quali è ora utile puntualizzare cosa si intenda per schema di selezione:

- a) la caratteristica più importante di uno schema di selezione è data dalla definizione degli obiettivi di selezione. In genere gli obiettivi sono definiti in modo molto ampio, attraverso l'indicazione di una produzione e di una direzione di miglioramento (es: aumentare l'accrescimento)
- b) assieme agli obiettivi devono essere indicati i criteri di selezione, cioè le misure con le quali vengono quantificati i caratteri oggetto di selezione (es: accrescimento medio giornaliero da 30 a 160 kg di peso vivo calcolato dai pesi rilevati in una stazione di controllo con gli animali tenuti ad un regime alimentare "ad libitum"), e la loro ereditabilità
- c) inoltre, va indicato il progresso genetico atteso dallo schema di selezione

Poiché, in pratica, tutte le selezioni operano contemporaneamente su più caratteri (es. accrescimento, aumento delle masse muscolari, riduzione dello spessore del lardo dorsale,), sarà necessario conoscere per ciascun carattere gli obiettivi, i criteri di selezione e l'ereditabilità. Inoltre, è necessario che vengano comunicate anche le correlazioni genetiche tra i caratteri adottati come criteri di selezione.

Ancora, va indicato il progresso genetico atteso dallo schema di selezione per ciascun carattere. Gli obiettivi dichiarati saranno ritenuti credibili solo se i caratteri assunti come criteri di selezione possiedono componenti genetiche trasmissibili e sono legati tra loro da correlazioni genetiche compatibili con i valori dichiarati del progresso genetico atteso per ciascun carattere.

Alla luce di quanto sopra, Vi indichiamo l'ulteriore scadenza del come termine utile per l'invio agli scriventi di eventuali integrazioni delle informazioni forniteci. Trascorso tale termine, provvederemo a sottoporre ai competenti comitati di certificazione l'istruttoria di verifica della conformità di quanto in ns. possesso e comunque acquisito in relazione all'oggetto.

Grati per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

(richiesta schemi di selezione con precisazioni)

ALLEGATO SUB D

Schede-tipo per la presentazione istruttoria per la valutazione di conformità delle finalità previste dallo schema di selezione di un determinato tipo genetico

D.1 – scheda di presentazione, a cura dell'allevamento

D.2 – scheda informativa, a cura della ditta titolare della genetica

Scheda informativa sulle finalità degli schemi di selezione o incrocio

1) Organizzazione titolare del Libro genealogico o del Registro Suini Riproduttori Ibridi ai sensi della direttiva del **Consiglio 88/661/CEE del 19 dicembre 1988** (GUCE L382 del 31.12.88) :

!_____!

2) Stato membro che ha riconosciuto e che vigila sull'attività dell'Organizzazione !_____!

3) Nome della razza o del tipo genetico: !_____!

4) Se si tratta di Ibrido, nome delle Linee di fondazione impiegate per la sua produzione: !_____

_____ |

5) Se si tratta di Ibrido, descrizione sintetica dello schema di ibridazione |_____

_____ |

Si uniscono n. ____ allegato/i (uno nel caso delle razze pure ed uno per ciascuna linea di fondazione impiegata nel caso degli ibridi)

Le informazioni rese con la presente scheda ed i suoi allegati sono pubbliche e quelle allegate – limitatamente alle caselle A e B - possono essere comunicate e diffuse con ogni mezzo, inclusi quelli elettronici e telematici.

Rilasciato in _____, li _____

L'allevamento riconosciuto che deposita la documentazione :

Ragione sociale |_____ |

(ragione sociale)

Codice identificativo |____|_____ |

(timbro e firma del legale rappresentante)

1) Nome della razza o della linea di fondazione:		
A) Primi cinque obiettivi di selezione in ordine decrescente di importanza relativa e direzione della selezione: aumento (+); diminuzione (-); vincolo (=).	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
B) Criteri di selezione (misure) corrispondenti agli obiettivi di selezione sopra indicati e direzione della selezione: aumento (+); diminuzione (-); vincolo (=).	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
C) Valore fenotipico medio per ciascun criterio di selezione sopra indicato e rilevato nell'intervallo di peso vivo di Kg $160 \pm 10\%$ nei dodici mesi precedenti la presente dichiarazione: (nell'ultima casella inserire l'unità di misura)	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
D) Nel caso di selezione per più caratteri, indicare i pesi "economici" attribuiti ai diversi caratteri che compongono l'Indice di merito globale	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
E) Progresso genetico annuale atteso per ciascuno dei criteri di selezione elencati	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

2) Rilasciato il _____

Nome e ruolo del firmatario nella
Organizzazione titolare:

Firma _____